



## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### TRA

Il Dipartimento DI STUDI UMANISTICI dell'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (Salerno), alla Via Giovanni Paolo II n. 132, codice fiscale n. 80018670655, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dalla Prof. Rosa Maria Grillo nata a Salerno il 29/03/1952 in qualità di Direttore, ivi domiciliato per la carica.

### E

BIBLIOTECA STATALE A MONSIEVGINE,  
con sede legale in TOLCOGLIANO (AV) via DOMENICO ANTONIO VACCARO, 1  
Codice fiscale o P.I. 80017380645, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante",  
rappresentato da P. GERARDO DI PAOLO, nato a  
AVELLINO il 18-03-1969, in qualità di DIRETTORE

### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione anche nei dodici mesi successivi al termine degli studi, ai sensi della normativa vigente;
- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 bis del Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii.;
- che la vigente normativa introduce tra le attività formative indispensabili, quali obiettivi formativi qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti universitari e/o neo-laureati in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative. Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.



## Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto Ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.
3. I tirocinanti potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità coerenti con il percorso di studio e previsti dal progetto formativo e di orientamento di cui al successivo punto 4. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della professionalità, con affiancamento a persone di provata esperienza.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
  - a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
  - c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività;
  - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
  - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
  - f. l'eventuale entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

## Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni –da formalizzare- sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

#### **Articolo 4**

1. Il Soggetto Promotore si impegna:

- ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

#### **Articolo 5**

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. a rendersi edotto ed a rispettare, per i tirocini post-lauream, quanto previsto dalle attualmente vigenti disposizioni del Regolamento della Regione Campania n. 9/2010 artt. 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 27, 27 bis e 29 bis;
3. ad effettuare la comunicazione obbligatoria dei tirocini post-laurea secondo le modalità previste dalla vigente normativa, legge 27 dicembre 2006 – Circolare MINLAV 14.02.2007 e ss.mm.ii (eccetto enti pubblici);
4. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
5. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;
6. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente alla Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
7. a rilasciare ad ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi.

#### **Articolo 6**

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro un mese da ogni scadenza annuale.

Verrà in ogni caso assicurato il completamento delle attività di tirocinio in corso di svolgimento.



### Articolo 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### Articolo 8

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione si conviene che il Foro di Salerno avrà competenza esclusiva.

### Articolo 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati solo in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento di fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Promotore. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

### DICHIARAZIONE



*Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale adibito ad attività equivalenti a quelle del tirocinio, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale adibito ad attività equivalenti a quelle del tirocinio.*

Salerno, 18.05.16

Dipartimento di Studi Umanistici  
Il Direttore

PROFESSA

~~Prof. Rosa Maria Gallo~~  
ROSA MARIA GALLO

Soggetto Ospitante  
Il Rappresentante Legale  
(timbro e firma)

BIBLIOTECA MONTEVERGINE  
IL DIRETTORE  
(P. Gerardo Di Paolo)

